

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CROCE ROSSA ITALIANA

E

**COMANDO PER LA FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO**



Croce Rossa Italiana



ROMA – ANNO 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito (COMFORDOT), in seguito denominato Comando, nella persona del Comandante in S.V., Generale di Divisione Claudio BERTO, nato a Torino il 26 agosto 1958, domiciliato, per la sua carica, presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito 170

e

l'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana, in seguito denominata CRI, nella persona del legale rappresentante, Presidente Avv. Francesco Rocca, nato a Roma il 01 settembre 1965, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della CRI in Roma, Via Toscana, 12;

VISTO

- il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche ed integrazioni, in materia di reclutamento e formazione;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche ed integrazioni, in materia di reclutamento e formazione;
- lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, redatto a norma del Decreto Legislativo 178/12 del 28 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede: " la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali";
- il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, indicante le finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue;
- la circolare n. 064716 del 23 maggio 2000 di PERSOMIL che stabilisce i criteri di erogazione dei compensi del personale militare per le attività di docenza;
- l'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 in data 30 marzo 2001 nonché le discendenti circolari di PERSOMIL recanti "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità".

CONSIDERATO CHE

- il quadro normativo sopra richiamato consente di realizzare proficue forme di collaborazione tra le Forze Armate e la CRI, mediante opportune modalità di contemperamento delle rispettive esigenze organizzative e finalità istituzionali inerenti la promozione dei principi umanitari degli Istituti del Diritto Internazionale Umanitario;

- la Croce Rossa Italiana, inoltre, può svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni e accordi con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Università ed altri Enti pubblici e privati;
- il Comando e la CRI hanno convenuto sull'opportunità di attribuire al percorso di studi dei frequentatori dei corsi, una connotazione maggiormente orientata verso gli aspetti etico - sociali e che a tal proposito ritengono utile ed opportuno intensificare, sviluppare e perfezionare il loro pregresso rapporto di collaborazione nel campo della formazione del personale militare sul Diritto Internazionale Umanitario;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Generalità)

La CRI e il Comando (in seguito denominate "parti") concordano di avviare una collaborazione per la concretizzazione di attività volte alla promozione della cultura del volontariato, all'adozione di azioni di sostegno sociale e di solidarietà e all'attivazione di rapporti di collaborazione nel campo della formazione del Diritto Internazionale Umanitario.

Art. 2 (Obiettivi ed attività)

Le parti esprimono la volontà di definire, nel rispetto della propria autonomia, un rapporto di collaborazione nelle seguenti aree di attività:

- a. Sensibilizzazione donazione di sangue
Iniziative volte alla promozione della cultura della donazione di sangue, alla fidelizzazione volontaria del proprio personale attraverso le iniziative promosse dalle sedi territoriali della CRI sul tema della donazione del sangue.
- b. Scambio di studi
Gli studi promossi, da entrambi le parti, saranno scambiati nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore.
Nel caso una delle parti richieda all'altra uno studio specifico o una collaborazione, essa deve farlo attraverso i canali ufficiali e con congruo anticipo.
- c. Scambio di pubblicazioni
Ciascuna parte, se richiesto, potrà fornire all'altra pubblicazioni su questioni ed argomenti di suo specifico interesse.
Le suddette pubblicazioni saranno scambiate nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti.
- d. Collaborazione nelle attività d'istituto
Ciascuna parte informerà l'altra del programma di attività previsto di anno in anno, rivolgendole un invito per i principali corsi, simposi, conferenze, tavole rotonde ed altri eventi che possano rivestire specifico interesse per la controparte. Le due parti potranno promuovere, di comune intesa, attività congiunte quali corsi, simposi, conferenze, tavole rotonde ed altri eventi.
- e. Organizzazione di corsi di formazione
La CRI promuoverà, di comune intesa con il Comando, corsi di formazione indirizzati ai frequentatori dei corsi, con estensione anche al quadro permanente, nel rispetto delle normative nazionali.

Art. 3
(Procedure per la collaborazione)

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti dovranno fare richiesta di collaborazione, tramite i canali ufficiali, con congruo anticipo al fine di consentire le valutazioni della controparte, concordare il calendario, le risorse da impiegare, l'attività oggetto della richiesta, ed eventuali oneri e costi relativi agli aspetti amministrativi e logistici. Inoltre:

- a. la CRI, in adempimento a quanto disposto dalle leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, si impegna a:
- promuovere e diffondere il Diritto Internazionale Umanitario;
 - promuovere e diffondere l'educazione sanitaria;
 - collaborare con il Comando nell'organizzazione di Conferenze con tematiche attinenti ai compiti della CRI.
- Eventuali richieste di corsi specifici e qualificativi, che prevedano il rilascio di brevetti, saranno valutate e, se sostenibili, le attività verranno concordate di volta in volta;
- b. il Comando si impegna a sostenere possibili attività formative del personale della CRI con l'eventuale partecipazione ai corsi presenti nei Piani degli Studi, che possano risultare attinenti e volti al miglioramento delle attività proprie della Croce Rossa.

Art. 4
(Frequentatori dei Corsi)

I frequentatori ammessi ai corsi organizzati in concorso con la CRI sono i frequentatori dei Corsi normali ed eventuali frequentatori di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato ospitati, a diverso titolo, dall'Esercito Italiano.

Art. 5
(Gestione ed Amministrazione dei Corsi)

- a. Oneri
Le attività di cui all'art. 2 saranno prestate, dal personale della CRI, a titolo gratuito e non comporteranno oneri per il Comando, salvo nell'eventuale svolgimento di attività sanitaria o di formazione sanitaria fuori dalle sedi degli EDR con i quali si instaureranno i rapporti di collaborazione.
Eventuali oneri a carico della CRI, derivanti da prestazioni fornite dall'A.D. che rientrino nella fattispecie prevista all'art. 3 punto a comma 2, saranno oggetto di accordi di dettaglio volti a disciplinare le singole prestazioni/controprestazioni, da formalizzare, ove sussistano le condizioni, mediante appositi contratti di permuta (art. 545 del D.Lgs. 66/2010, artt. 569 ss. del DPR 90/2010 e Direttiva SMD – L – 027).
- b. Scambio di personale docente
Al fine di facilitare la cooperazione tra i CRI e Comando, nel rispetto delle norme vigenti e delle rispettive finalità istituzionali, ciascuna parte favorirà, nell'ambito dei rispettivi corsi di formazione e su richiesta, lo scambio di personale docente per attività didattiche di specifico interesse delle parti.
La CRI garantirà le attività indicate all'art. 2 mediante l'impiego di personale formato ed abilitato nell'espletamento dei compiti richiesti.
La CRI, si impegna a fornire il personale docente secondo le esigenze dell'iter di studio e dello sviluppo temporale dei corsi, valutando opportunamente il numero di insegnanti necessario in funzione del numero di frequentatori.
Il compenso per lezioni a carattere non continuativo potrà essere corrisposto al personale militare ove presenti i requisiti e i presupposti fissati dalla circolare di PERSOMIL indicata in premessa.

c. Estensione rapporti di collaborazione

Resta comunque ferma la possibilità di prevedere l'estensione del rapporto di collaborazione per l'espletamento di ulteriori attività o iniziative la cui regolamentazione potrà essere ricondotta a specifici accordi e protocolli d'intesa.

d. Assicurazione

In materia di assicurazione al personale per la responsabilità civile, entrambe le parti si atterranno alle proprie regolamentazioni interne.

Art. 6
(Sicurezza)

Le parti devono assumersi tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹ nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività scaturenti dalla convenzione/accordo.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a trattare e custodire, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al rapporto di collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8
(Promozione e diritti di proprietà intellettuali)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti, ferme restando le competenze in materia attribuite alla società Difesa Servizi S.p.A .

Art. 9
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo stesso. L'accesso del personale docente e discente all'installazione militare per lo svolgimento di attività tecnico-pratiche, è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni e prescrizioni richiamate alla normativa in materia di segreto d'ufficio e di segreto di Stato.

Art. 10
(Periodo di validità)

Il presente protocollo d'intesa ha validità annuale dalla data della firma.

Le parti si impegnano a procedere d'intesa alla revisione del protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo ovvero di migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

Il protocollo d'intesa dovrà essere rinnovato in forma scritta. In assenza di comunicazione che formalizzi la volontà di prosecuzione della collaborazione il protocollo si intenderà abrogato dopo un mese dalla data di scadenza.

¹ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e dal TUOM.

**Art. 11
(Recesso)**

Il presente protocollo può essere risolto in qualunque momento da una delle parti con preavviso, in forma scritta, di almeno 30 giorni, da attuarsi con raccomandata A.R. o PEC.

In entrambi i casi le parti si impegnano a portare a termine le attività/prestazioni in corso alla data di estinzione del presente Protocollo.

**Art. 12
(Contenzioso)**

In caso di controversia il giudice competente è tassativamente stabilito nel TAR della Regione Lazio.

**Art. 13
(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto nel presente Protocollo, le parti convengono di stipulare, laddove necessario, appositi atti aggiuntivi da sottoporre alla preventiva valutazione dello Stato Maggiore della Difesa.

**Art. 14
(Registrazione)**

Il presente protocollo d'intesa, per concorde volontà tra le parti, non sarà oggetto a registrazione e verrà sottoscritto in firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Roma, 10/01/2017

Il Comandante del
COMFORTOT in S.V

Gen. D. Claudio BERTO

Il Presidente nazionale
della Croce Rossa Italiana

Avv. Francesco ROCCA